

Comodato dell'immobile destinato a casa familiare - Giudizio di separazione o divorzio - Assegnazione al coniuge affidatario della prole minore o maggiorenne non autosufficiente - Richiesta del comodante di restituzione dell'immobile - Opposizione del coniuge assegnatario - Condizioni - Durata - Determinazione "per relationem" in relazione alla destinazione a casa familiare - Sopravvenienza di crisi coniugale - Irrilevanza - Persistenza delle esigenze della prole - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014

Il coniuge affidatario della prole minore, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno dei coniugi (salva la concentrazione del rapporto in capo all'assegnatario, ancorché diverso) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha - in assenza di una espressa indicazione della scadenza - una durata determinabile "per relationem", con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (nella specie, relative a figli minori) che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 20448 del 29/09/2014
Cod_Civ_Art_0155, Cod_Civ_Art_0337 bis, Cod_Civ_Art_1809, Cod_Civ_Art_1810

Massime precedenti Vedi: N. 16769 del 2012 Rv. 624104

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 13603 del 2004